

Deliberazione n. <sup>128</sup> / 2014/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Ugo Marchetti	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	referendario

\*\*\*\*\*


Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive



modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-*bis* del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2012 e il rendiconto della gestione 2011, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 171 del 24 luglio 2012);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2011 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0005572 del 16 novembre 2012;

Preso visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione del comune di CAMPEGINE (RE);

Tenuto conto che la Sezione, con deliberazione 148/2013/INPR, ai fini dell'esame delle relazioni sul rendiconto 2011, ha stabilito di analizzare solo alcuni profili di criticità e irregolarità e che, pertanto, l'assenza di specifiche segnalazioni su elementi non esaminati non può considerarsi come implicita valutazione positiva;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota prot. 3268 del 14 aprile 2014;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 17 del 30 aprile 2014 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio dell'8 maggio 2014;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2014 il relatore Riccardo Patumi;

#### **Premesso che**


dalla relazione dell'organo di revisione del Comune di CAMPEGINE (RE) sul rendiconto 2011 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta emerge la seguente irregolarità suscettibile di specifica "pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

- Violazione del divieto di assunzione di personale di cui all'art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Considerato in diritto**

1. L'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una nuova tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo e condividendone la natura di controllo collaborativo (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29), al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del



controllo *ex art. 1, comma 166, l. 266/2005* (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come di recente precisato dalla Sezione, delle autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l.n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Da ultimo il d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che

l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

**2. - Violazione del divieto di assunzione di personale di cui all'art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni.**

Dall'esame dei punti 6.5 e 6.6 del questionario, relativi alla spesa per il personale è emerso che l'Ente ha realizzato, in sede di rendiconto 2010, un rapporto fra la spesa di personale e la spesa corrente superiore al 40% ed ha comunque effettuato nel corso del 2011 nuove assunzioni di personale; ciò, contravvenendo al disposto normativo di cui all'art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni che - in tali circostanze - pone il divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente, anche in relazione alle oggettive difficoltà operative riscontrate come conseguenza di un quadro normativo variabile e non semplice da interpretare, non può esimersi dal rilevare che la violazione del divieto di assunzione di personale di cui all'art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni costituisce una grave irregolarità contabile e gestionale.

Peraltro, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, la Sezione prende atto degli intenti rappresentati dall'Ente, volti a garantire il rispetto dei limiti vigenti senza far venir meno la



continuità dei servizi alla cittadinanza, che ha consentito - negli anni 2012 e 2013 - di realizzare un rapporto percentuale spesa di personale/spesa corrente inferiore ai limiti suddetti.

La Sezione, in esito all'istruttoria svolta sulla base dei dati del questionario relativo al consuntivo 2011 del Comune di CAMPEGINE;

### **Delibera**

di segnalare, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, l. 23 dicembre 2005, n. 266 al Consiglio comunale l'irregolarità riscontrata costituita dalla violazione del divieto di assunzione di personale di cui all'art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ritenuto, peraltro, che la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza di criticità rilevate dai dati contabili trasmessi che, pur non generando ricadute pericolose sul rendiconto 2011, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Le criticità riscontrate sono le seguenti:

#### **Risultato di amministrazione. Disavanzo di parte corrente**

Il verificarsi di una situazione di disavanzo di parte corrente finanziata con il ricorso ad entrate straordinarie e con l'avanzo d'amministrazione costituisce un indice di difficoltà che richiede attente valutazioni e conseguenti iniziative. In proposito si prende atto del miglior risultato - se pur ancora negativo - realizzato nell'esercizio successivo.

#### **Conto economico: risultato economico dell'esercizio negativo**

Il risultato economico dell'esercizio depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti, tesi a realizzare e mantenere il pareggio economico, da considerare un obiettivo di gestione essenziale ai fini della funzionalità dell'ente.

Tutto ciò premesso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

#### **invita l'ente**

- ad adottare misure gestionali utili ad assicurare nei futuri esercizi l'equilibrio di parte corrente, tenendo conto del

mutato quadro normativo di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (principio del pareggio di bilancio), che entrerà in vigore, per gli enti locali, a partire dall'esercizio 2016;


**dispone**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di CAMPEGINE;



che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2014.

Il relatore  
(Riccardo Patumi)



Il presidente  
(Antonio De Salvo)



Depositata in segreteria l'8 maggio 2014

Il direttore della segreteria  
Rosella Broccoli

